

attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività di libero professionista che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando:

-che la causa del sovraindebitamento è riconducibile ad alcuni sfortunati investimenti immobiliari e a spese sostenute, che nel tempo hanno determinato la situazione economica attuale;

-che in particolare in occasione dell'acquisto dell'immobile sito in Bracciano (RM), per il prezzo convenuto di 134.000.000 milioni di lire, versava l'importo di un milione alla sottoscrizione della proposta e 32.500.000 milioni di lire al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita;

-di aver presentato istanza di fallimento nel 1997 nei confronti di Lena Immobiliare Srl, dinanzi il Tribunale di Roma -considerato che il contratto di compravendita vero e proprio non venne mai firmato-dichiarato con sentenza del 22 agosto 1997;

-il successivo acquisto, insieme alla coniuge sig.ra Graziella Suppa dell'immobile sito in Roma, mediante ricorso ad un mutuo con la Banca



di Roma, per un importo di 150.000,000 da restituire in 15 anni con rate semestrali di 7.777,059, ritenendo di poter adempiere ai pagamenti previsti in base alle risorse reddituali disponibili;

-le sopravvenute difficoltà economiche che hanno determinato il mancato pagamento delle rate previste, dopo circa dieci anni dalla stipula del mutuo, con il conseguente avvio della procedura esecutiva da parte della Carige Spa, cessionaria di alcuni contratti di mutuo, tra cui quello del sig. Iacopetta;

-la soluzione adottata, onde evitare la procedura esecutiva, grazie ad un accordo con il creditore che prevedeva la corresponsione di una rata di € 1.500,00 fino alla copertura del debito maturato pari a circa € 69.000,00, per un totale di 46 rate mensili, che tuttavia ha determinato carenza di liquidità necessaria al pagamento delle ulteriori esposizioni debitorie maturate;

-di aver sostenuto altresì le spese necessarie all'apertura dello studio legale e sanitarie della moglie, con ulteriore aggravio della situazione economica già precaria;

-il ricorso ad una rateizzazione con Agenzia delle Entrate e Riscossione, rispetto a cui tuttavia decadeva dal beneficio, in ragione del mancato adempimento di tutti i pagamenti rateali previsti;

-l'iscrizione da parte di Inarcassa del pignoramento immobiliare con successiva procedura esecutiva, dinanzi il Tribunale di Roma al n. r.g.e. 886/2024 relativamente alla quota di immobile di sua proprietà;

-di svolgere l'attività di architetto Junior con contratto di prestazione d'opera con la Fondazione RUI con scadenza fissata al 31 dicembre 2025 per un importo pari ad € 11.400,00 oltre accessori dovuti per legge;



Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da Relazione Integrativa del Gestore della Crisi):

- € 90.587,00 -Inarcassa, per omesso versamento contributi, sanzioni ed interessi ed € 7.502,80 in forza di precetto su spese legali;
- € 2.171,74- Avv.Giuseppe Torre, a titolo di spese legali;
- € 223.278,99 Agenzia delle Entrate e Riscossione Amministrazione Finanziaria, in privilegio;
- € 155.940,79 Agenzia delle Entrate e Riscossione Multiutente, in privilegio;
- € 6.122,46 Agenzia delle Entrate Comune di Roma, in privilegio;
- € 2.760,50 Agenzia delle Entrate Riscossione Regione Lazio, in privilegio;
- € 511,58 Agenzia delle Entrate Riscossione Prefettura di Roma, in privilegio;
- di € 93.883,81, AdE-Riscossione Cassa Nazionale Geometri, in privilegio;
- € 194,71, AdE-Riscossione Corte di Appello di Roma, in privilegio;
- € 8.599,09, AdE-Riscossione Artigiancassa di credito di natura privilegiata;
- € 622,11, AdE-Riscossione AMA SpA, in privilegio;
- € 17.974,73, AdE-Riscossione Inarcassa, in privilegio;
- € 401,96, AdE-Riscossione Comune di Santa Teresa di Gallura in privilegio;
- € 7.139,60, AdE-Riscossione Corte di Giustizia Tributaria , in privilegio;
- € 1.645,44, AdE-Riscossione Tribunale di Roma, in privilegio;
- € 261,65, AdE-Riscossione Giudice di Pace di Roma, in privilegio;
- € 0,04, AdE-Riscossione Comune di Vibo Valentia, in privilegio;
- € 379,13, Regione Lazio, in privilegio;

per una complessiva situazione debitoria pari a € 620.888,60 al netto delle spese di procedura indicate in complessivi € 10.366,02; considerato che, l'istante ha rappresentato che l'ammontare della retribuzione media mensile percepita è pari a € 725,67 (cfr. Relazione OCC);



-rilevato che l'istante ha rappresentato che la quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e a quello del suo nucleo familiare di cui è parte unitamente alla moglie e al figlio è pari alla somma di € 1.470,00 e dunque al di sopra di quanto è nella sua disponibilità (cfr. Relazione Gestore);

considerato che inibite le trattenute sullo stipendio dette somme andrebbero poste a disposizione della procedura, compatibilmente con le esigenze di sostentamento dell'istante;

rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che, dunque, il debitore ha dichiarato di poter mettere a disposizione della procedura la quota pari al 50% dell'immobile sito in Roma, Via di Portonaccio n.186 ed identificato al NCEU al Foglio 614, p.lla 370, subalterno 34, Zona censuaria, categoria A/2, consistenza 4 vani, di valore attribuito secondo i parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate pari ad € 132.800,00, in mancanza di perizia giurata sull'immobile;

-che rispetto alla quota di titolarità dell'istante relativa al suddetto immobile, risultano essere state iscritte due ipoteche amministrative, nel 2014 e 2016 da parte dell'ex Equitalia e Agenzia della Riscossione, nonché la procedura esecutiva immobiliare n.886/2024 instaurata da Inarcassa, attualmente pendente presso il Tribunale di Roma, che ha visto come creditore intervenuto anche l'Avv. Giuseppe Torre;

-di essere titolare del diritto di proprietà sul motociclo Yamaha. Modello T- Max con targa BJ76860, di valore pari a circa € 1.600,00, e di essere intestario dei seguenti conti correnti bancari e/o carte di pagamento:



- conto corrente Bancoposta n.1065588541 con saldo al 30 giugno 2025 pari ad € 38,94;
- conto corrente Revolut n.206769165375 con saldo al 27 ottobre 2025 pari ad € 58,02,

per complessivi € 134.400,00 messi a disposizione della procedura e dei creditori;

Quanto alle dichiarazioni dei redditi dell'istante e del proprio nucleo familiare, l'OCC ha indicato che quanto a:

Valerio Iacopetta

-il reddito risultante dalla denuncia del 2022, relativa all'anno di imposta 2021, evidenzia un reddito annuo lordo di € 510,00 e netto di € 0,00, pari a un reddito netto medio mensile di € 0,00;

-il reddito risultante dalla denuncia del 2023, relativa all'anno di imposta 2022, evidenzia un reddito annuo lordo di € 510,00 e netto € 0,00, pari a un reddito netto medio mensile di € 0,00;

-il reddito derivante dalla denuncia del 2024, relativa all'anno di imposta del 2023, evidenzia un reddito annuo lordo di € 9.218,00 e netto di € 8.708,00, pari a un reddito netto medio mensile di € 725,67;

Conseguentemente la media mensile degli ultimi tre anni fiscali, nella disponibilità dei dati reperiti dal Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate del proponente, rileva un reddito medio mensile del triennio pari a € 241,89;

Graziella Suppa

-la dichiarazione relativa all'anno 2023, evidenzia un reddito annuo pari ad € 8.753,00, con un reddito mensile pari ad € 714,42;

-la dichiarazione relativa all'anno 2024, evidenzia un reddito annuo pari ad € 7.679,00, con un reddito mensile pari ad € 639,92;

-la dichiarazione relativa all'anno 2025, evidenzia un reddito annuo pari ad € 10.472,00, con un reddito mensile pari ad € 872,67.



-Ne consegue un reddito mensile medio negli ultimi tre anni pari ad € 742,33.

Emanuele Pio Iacopetta (attualmente non occupato)

-relativamente ai redditi 2023, nessun reddito dichiarato;

-Modello 730/2024, reddito netto annuale pari ad € 17.223,00, per un reddito mensile netto pari ad € 1.435,25;

-Certificazione Unica 2025, reddito netto annuale pari ad € 7.201,30, con reddito mensile pari ad € 600,11.

Pertanto, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dalla ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso non possa essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, ricorrendo giustificati motivi contrari, nel caso in esame rappresentati dalla non esaustiva informativa fornita al Tribunale nella relazione depositata in atti, tanto da richiedere la



formulazione dei rilievi da parte del GD e l'integrazione della documentazione e della stessa relazione dell'OCC;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **IACOPETTA VALERIO** (C.F. CPTVLT69A28D988R) nato a Gerocarne (VV) il 28 gennaio 1969, residente in Roma, Via di Portonaccio n. 186-,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore l'Avvocato Angela Sapio;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE



al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre



anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

-entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

-entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

-entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

-riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce



causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA



che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 27.01.2026

Il Giudice estensore
dott. Francesca Vitale

Il Presidente
dott. Giorgio Jachia

